

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, IMPERIALE, de' COCCI, GERBINO, RUSSO  
FERDINANDO, BOLDRIN, ZAMBERLETTI, BIANCO, SALVI**

*Presentata il 24 aprile 1969*

Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ha assicurato agli amministratori degli enti autonomi territoriali, dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici, la possibilità di espletare le funzioni amministrative alle quali sono stati chiamati, senza che i doveri e i diritti nascenti dal loro rapporto di impiego fossero danneggiati o solo alterati.

Si è realizzata, in tal modo, non solo la tutela dei diritti dell'amministratore-persona ma anche e soprattutto, in favore delle comunità costituite nell'ambito territoriale dell'ente, la tutela dell'interesse legittimo ad essere amministrati in modo immediato, diretto e completo da chi è stato preposto dalla volontà popolare all'assolvimento di importanti funzioni al servizio della collettività comunale. Si potrebbe dire che il principio del « tempo pieno » ha trovato in questa legge — sia pure in forma indiretta e solo in relazione a una ben determinata professione dell'amministratore — la prima sede di attuazione giuridica.

Tanto la tutela giuridica di cui innanzi, quanto l'impiego del tempo pieno, possono dispiegare la loro efficacia subordinatamente ad un elemento condizionante di natura oggettiva: la popolazione residente, alla cui entità si è inteso rapportare — certo in modo più che approssimato, presuntivo, anche se non arbitrario — il volume degli interessi legittimi da soddisfare e tutta la mole e l'imponenza dei problemi da avviare a soluzione. E questo elemento, della cui utilità non si può discutere, è stato fissato in 50.000 abitanti per ciò che concerne il collocamento in aspettativa del sindaco, in 100.000 per quanto riguarda gli assessori.

Si può pacificamente convenire che, nel porre il dato numerico, il Parlamento ha inteso stabilire la dimensione sociale al di qua della quale gli interessi legittimi restano circoscritti, per così dire, alla stretta sfera comunale; mentre al di là gli interessi locali si confondono, si integrano, divengono vitali interessi di più vaste popolazioni, che costituiscono il contesto socio-economico di una

pluralità di comuni e richiedono perciò la piena disponibilità degli amministratori pubblici.

Tuttavia a noi sembra e agli onorevoli colleghi non sarà certo sfuggita l'osservazione, che — essendo la dimensione sociale la logica e naturale espressione non solo delle prevalenti caratteristiche della personalità dei cittadini, quant'anche il frutto della loro sagace attività, in un ambiente naturalmente favorevole, o reso tale a costo di notevoli sacrifici — in non pochi casi non c'è collimanza tra la dimensione sociale piuttosto espansa e l'entità demografica posta come limite dalla legge in esame. Nel senso che quella sussiste e si ravvisa più negli elementi oggettivi, cioè nella realtà delle strutture economiche e culturali locali che l'hanno causata e, a un tempo, ne conseguono, che non nel puro dato numerico, al quale non è per sua natura concesso di manifestare la carica dinamica di ciascuna individualità né di tutte nel loro insieme.

Con ciò non intendiamo proporre la eliminazione o la riduzione dei limiti demografici nella legge esistenti — nel qual caso con-

traddiremmo a gran parte del nostro assunto — ma miriamo ad evidenziare l'opportunità che alla legge sia apportata una modifica, mediante l'aggiunta all'articolo 1 di un comma nel quale si tenga conto della potenzialità di sviluppo di alcuni comuni e precisamente di quelli che pur non raggiungendo i 50.000 abitanti, ma superando i 30.000, siano sede di stazione di cura, soggiorno e turismo riconosciuta, ovvero centro di notevole attività industriale o commerciale, nel quale abbiano anche sede importanti uffici pubblici.

Novantacinque sono i comuni interessati al provvedimento, ma a più di quattro milioni ammonterebbero i cittadini che avrebbero modo di seguire l'impegno con il quale, in sede locale, vengono assolti gli svariati e complessi compiti istituzionali e che si sentirebbero più da vicino e con continuità protetti in fase operativa mediante la comprensione — se non sempre il soddisfacimento — delle loro esigenze e istanze anche di carattere personale.

Per i motivi finora esposti, si confida che il Parlamento voglia dare il conforto della sua approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è aggiunto il seguente comma:

« Possono altresì essere collocati in aspettativa, a loro richiesta, se dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i sindaci di comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che siano sede di stazione di cura, soggiorno e turismo riconosciuta, ovvero centro di notevole attività industriale o commerciale e anche sede di importanti uffici pubblici ».